

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE

E PROGRAMMA PER LA

TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

TRIENNIO 2020/2022

SOCIETA' IN HOUSE TROINA AMBIENTE S.R.L.

Approvato con delibera C.d.A. n. ... del 28/04/2020

Parte I - Introduzione generale

1. Premessa

La legge 6 novembre 190, nota come "*legge anticorruzione*" o "*legge Severino*", reca le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*.

La legge è in vigore dal 28 novembre 2012. Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4. Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.

La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5): -elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; -si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; -verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure; -collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6). In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il G.R.E.C.O. (*Groupe d'Etats Contre la Corruption*) e l'Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'O.N.U.: -implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli *standard* anticorruzione ed individuando le carenze politiche Nazionali(1).

1 Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il codice penale prevede tre fattispecie: L'articolo 318 punisce la *“corruzione per l'esercizio della funzione”* e dispone che: il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei anni. L'articolo 319 del Codice penale sanziona la *“corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”*: *“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”*.

Infine, l'articolo 319-ter colpisce la *“corruzione in atti giudiziari”*: *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”*. Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie *“tecnico giuridiche”* di cui agli articoli 18, 319 e 319-ter del Codice penale. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri *l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*. Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a: **tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale; ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite**.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. *“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a*

causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre Autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);

la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;

il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);

la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);

i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);

la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);

le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;

gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di prevenzione contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, sostituita ora dall'ANAC.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).

La CIVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "performance" delle pubbliche amministrazioni. Successivamente la denominazione della CIVIT è stata sostituita con quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La missione dell'ANAC può essere "individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese (2)".

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità Nazionale Anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

L'ANAC: 1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; 2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA); 3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; 4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge

190/2012; 6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra: 8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001; 9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006; 10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal *Comitato interministeriale* istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; c) predispose il Piano Nazionale Anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a); d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (*“legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*).

4. I soggetti obbligati

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. "*Freedom of Information Act*" (o più brevemente "*Foia*").

Le modifiche introdotte dal *Foia* hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della *trasparenza* diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le *misure di prevenzione della corruzione*.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Il nuovo articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, comprese "*le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione*".

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l'applicazione della disciplina sulla "*trasparenza*" anche a:

1. enti pubblici economici;
2. ordini professionali;
3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;
4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L'articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità. Le misure sono formulate attraverso un *“documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC”*. Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo 231/2001, devono essere *“collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti”* (PNA 2016, pagina 13). Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati non ritengano di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro di approvare il piano triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni. Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del *“decreto trasparenza”* dispone che alle società partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni *“in quanto compatibile”*, ma limitatamente a dati e documenti *“inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”*. Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure di prevenzione della corruzione. Il PNA 2016 (pagina 14) *“consiglia”*, alle amministrazioni partecipanti in queste società, di promuovere presso le stesse *“l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012”*. Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazioni *“partecipanti”* a promuovere l’adozione di *“protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel decreto legislativo 231/2001”*.

5. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

La figura del Responsabile anticorruzione è stata oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore con il decreto legislativo 97/2016. La rinnovata disciplina:

- 1) ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);
- 2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. Inoltre, l’articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni*

sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come “*gestore*” delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il *responsabile anticorruzione*. Il nuovo comma 7, dell’articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo individui, “*di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio*”, il responsabile anticorruzione e della trasparenza. La norma supera la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i “*dirigenti amministrativi di prima fascia*” quali soggetti idonei all’incarico. Ciò nonostante, l’ANAC consiglia “*laddove possibile*” di mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di responsabile. Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, “*di norma*”, sul Segretario. Tuttavia, considerata la trasformazione prevista dalla legge 124/2015 della figura del Segretario Comunale, il decreto legislativo 97/2016 contempla la possibilità di affidare l’incarico anche al “*dirigente apicale*”. “*Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio*” (ANAC, *FAQ anticorruzione*, n. 3.4). In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di *posizione organizzativa*. Ma la nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’Ente. Il Responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari. Il PNA 2016 precisa che, poiché il legislatore ha ribadito che l’incarico di responsabile sia da attribuire ad un dirigente “*di ruolo in servizio*”, è da considerare come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso l’amministrazione dovrà provvedere con una congrua e analitica motivazione, dimostrando l’assenza in dotazione organica di soggetti con i requisiti necessari. In ogni caso, secondo l’Autorità, “*resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell’amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti*”. Inoltre, “*considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al responsabile, e il ruolo di garanzia sull’effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario*”.

Il PNA 2016 evidenzia l’esigenza che il Responsabile abbia “*adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione*”, e che sia:

1. dotato della necessaria *“autonomia valutativa”*;
2. in una posizione del tutto *“priva di profili di conflitto di interessi”* anche potenziali;
3. di norma, scelto tra i *“dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva”*.

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il Responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, *“come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio”*.

Il PNA 2016 prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile anticorruzione improntate alla collaborazione e all’interlocuzione con gli uffici, occorra *“valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti disciplinari”*. A parere dell’ANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7, dell’articolo 1, della legge 190/2012. Norma secondo la quale il responsabile deve indicare *“agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare”* i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sempre, a parere dell’ANAC la comunicazione all’ufficio disciplinare deve essere preceduta, *“nel rispetto del principio del contraddittorio, da un’interlocuzione formalizzata con l’interessato”*. In ogni caso, conclude l’ANAC, *“è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell’ente e sulla base dell’autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del Responsabile”*. Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l’organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie *“per assicurare che al Responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”*. Inoltre, il decreto 97/2016: 1. ha attribuito al Responsabile il potere di segnalare all’ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 2. ha stabilito il dovere del Responsabile di denunciare all’organo di indirizzo e all’OIV *“le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*. In considerazione di tali compiti, secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il Responsabile possa svolgere *“il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”*.

Pertanto l’ANAC invita le Amministrazioni *“a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e, comunque, nell’atto con il quale l’organo di indirizzo individua e nomina il Responsabile”*.

Pertanto secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 20) è “*altamente auspicabile*” che:

1. il Responsabile sia dotato d'una “*struttura organizzativa di supporto adeguata*”, per qualità del personale e per mezzi tecnici;
2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Quindi, a parere dell'Autorità “*appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al Responsabile*”. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al Responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

La struttura di supporto al responsabile anticorruzione “*potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo*”. Potrebbe, invero, essere a disposizione anche la struttura/ufficio che si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione quali, ad esempio: l'ufficio controlli interni, l'ufficio preposto alla predisposizione del piano della performance ed alla gestione delle risorse umane. La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del Responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di “*accesso civico*” attribuite sempre al Responsabile anticorruzione dal decreto *Foia*.

Riguardo all'“*accesso civico*”, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: 1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico; 2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “*riesame*” delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013). A garanzia dello *svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni* del Responsabile occorre considerare anche la durata dell'incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il Responsabile in genere sarà un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di Responsabile anticorruzione, in questi casi, sarà correlata alla durata del sottostante incarico dirigenziale. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di Responsabile anticorruzione è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza. Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del Responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le “*eventuali misure discriminatorie*” poste in essere nei confronti del Responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “*revoca*”. In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 39/2013.

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile anticorruzione che *vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate.

Pertanto, secondo l'ANAC, l'atto di nomina del Responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si *“invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso [Responsabile] la necessaria collaborazione”*.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un *“dovere di collaborazione”* dei dipendenti nei confronti del Responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC deve recare *“regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva”*, sotto il coordinamento del Responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il Responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Le modifiche normative, apportate dal legislatore del *Foia*, hanno precisato che, nel caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il Responsabile anticorruzione non è in grado di provare *“di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità”* e di aver vigilato sull'osservanza del PTPC.

I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il Responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). Anche in questa ipotesi, il Responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato sul funzionamento e osservanza.

5.1. I compiti del RPCT

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i “*ruoli*” seguenti:

1. elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8, legge 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (art. 1, co.10, lett a l. 190/2012);
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTPC, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012) (*laddove applicabile*);
7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(...) *non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale*”;
8. riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il Responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
9. entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web dell’amministrazione;
10. trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- 17 12. indica all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
13. segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “*per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni*” (articolo 1 comma 7 legge

190/2012); 14. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23); 15. quale Responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013); 16. quale Responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013); 17. può essere designato quale “*gestore*” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il **Piano nazionale anticorruzione (PNA)**.

Il primo *Piano nazionale anticorruzione* è stato approvato dall'Autorità l'**11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72**. Il **28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015**, del PNA. L'Autorità ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni: 1. in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica; 2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC “*la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente*”; 3. infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione. **Il 3 agosto l'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831.**

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca “*un atto di indirizzo*” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione. Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo “*approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza*”.

Pertanto: 1. **resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015**, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative

generali e specifiche e alle loro caratteristiche; 2. in ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016. Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce: 1. l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione; 2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina; 3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. *whistleblower*) su cui l'Autorità ha adottato apposite *Linee guida* ed alle quali il PNA rinvia; 4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive *Linee guida*; 5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento. Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l'ANAC scrive che *“partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi”*.

L'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 non introduce particolari aspetti innovativi rispetto a quanto previsto con il PNA 2016, fatte salve alcune precisazioni in merito al coordinamento del PTPC con il piano della performance; al procedimento di revoca del RPCT; alle situazioni di cumulo da parte di un unico soggetto, negli Enti Locali territoriali, del doppio incarico di RPCT e di componente del nucleo di valutazione, organo quest'ultimo a cui compete vigilare ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Il PNA 2017 rinvia a successive linee di indirizzo apposite indicazioni in attuazione della nuova legge 30.11.2017 n. 179 per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro e non introduce nuove disposizioni particolari per i Comuni di piccole dimensioni;

Pertanto, riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito confermare l'impianto fissato nel 2013.

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i *“rischi di corruzione”* e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi; 2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto); 3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla *“ponderazione”* che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del

parametro numerico “*livello di rischio*” (valore della probabilità per valore dell’impatto); 4. trattamento: il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”, che consiste nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione. Confermato l’impianto del 2013, l’ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini. L’ANAC, inoltre, rammenta che “*alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del contesto esterno*”.

Il PNA 2018, approvato dall’Autorità con Delibera n° 1074 del 21/11/2018, introduce nuove disposizioni per i Comuni di piccole dimensioni, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come precisato nell’art. 3 comma 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d. lgs. 97/2016 (anche se alcune indicazioni di semplificazioni sono rivolte esclusivamente ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), ed ulteriori semplificazioni derivano dall’attuazione del predetto art. 3, comma 1-bis, d.lgs.33/2013:

- collegamenti con l’albo pretorio *on line*;
- semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali;
- tempistica delle pubblicazioni;
- semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013;
- pubblicazione dei dati in tabelle;
- realizzazione di un software *open source*;
- semplificazioni per l’adozione annuale del PTPC;
- nomina e funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

e, nel contempo, il PNA 2018 nel suo “Allegato 2” precisa, in maniera dettagliata, tutti i riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

La legge 190/2012 impone l'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC). Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. Il PNA 2016 precisa che “*gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione*” quali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'approvazione del piano.

Per gli enti locali, la norma precisa che “*il piano è approvato dalla Giunta*” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal *Foia*) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli “*obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione*” che costituiscono “*contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC*”. Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “*un valore programmatico ancora più incisivo*”. Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è “*elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale*”. Pertanto, L'ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare “*particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione*”. Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “*la promozione di maggiori livelli di trasparenza*” da tradursi nella definizione di “*obiettivi organizzativi e individuali*” (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013). Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca “*gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione*”.

7.1. Il processo di approvazione del PTPC

Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. Negli enti locali, *“il piano è approvato dalla giunta”* (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016). L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare *“la più larga condivisione delle misure”* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). A tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una *“doppia approvazione”*. L'adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva. Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), secondo l'Autorità sarebbe *“utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale”*. In questo modo, l'esecutivo ed il Sindaco avrebbero *“più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del piano”* (ANAC determinazione 12/2015, pag. 10). In realtà tale finalità può essere realizzata anche con modalità alternative, quali: 1. esame preventivo del piano da parte della Giunta; 2. deposito del piano ed invito a presentare emendamenti/suggerimenti, entro un termine ragionevole; 3. esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento definitivo da parte della Giunta. Il PNA 2016 raccomanda di *“curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”*. Ciò deve avvenire anche *“attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità”*. Il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti: 1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo; 2. individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 3. individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 4. indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

Il nuovo comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC. Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, *“in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica”*, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento. **L'adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti”, “Corruzione”**. I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

7.2. I contenuti

Secondo il PNA 2013 il Piano anticorruzione contiene: a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "*aree di rischio*"; b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio; c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.

Formazione in tema di anticorruzione

Sempre secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano anticorruzione reca: a) l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione; b) l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; c) l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione; d) l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione; e) l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; f) la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Il PTPC reca informazioni in merito :

a) adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici; b) indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento; c) indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento. Infine, sempre ai sensi del PNA 2013, le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a: a) indicazione dei criteri di rotazione del personale; b) indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione; c) elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti; d) elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento; e) definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto; f) elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici; g) adozione di misure per la tutela del *whistleblower*; h) predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti; i) realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti; j) realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici; k) indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; l) indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale; m)

indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

7.3. La tutela dei *whistleblower*

L'Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di “*consultazione pubblica*”, le “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*” (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015). La tutela del *whistleblower* è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere “*concrete misure di tutela del dipendente*” da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. La legge 190/2012 ha aggiunto al D.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis. La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “*essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*”. L'articolo 54-bis delinea una “*protezione generale ed astratta*” che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione. Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgs. 165/2001, l'assunzione dei “*necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni*”. Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, “*con tempestività*”, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). L'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014); l'art. 31 del DL 90/2014 ha individuato l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni; mentre l'art. 19 co. 5 del DL 90/2014 ha stabilito che l'ANAC riceva “*notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001*”. L'ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle. Conseguentemente, l'ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.

Il paragrafo 4 della determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per le PA che intendano applicare con estremo rigore le misure di tutela del *whistleblower* secondo gli indirizzi espressi dall’Autorità.

La tutela del *whistleblower* è doverosa da parte di tutte le PA individuate dall’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001. I soggetti tutelati sono, specificamente, i “*dipendenti pubblici*” che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. L’ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, comprendendo: sia i dipendenti con rapporto di lavoro di *diritto privato* (art. 2 co. 2 d.lgs 165/2001); sia i dipendenti con rapporto di lavoro di *diritto pubblico* (art. 3 d.lgs 165/2001) compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti; Dalla nozione di “*dipendenti pubblici*” pertanto sfuggono: -i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché degli enti pubblici economici; per questi l’ANAC ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente attraverso il PTPC , l’adozione di misure di tutela analoghe a quelle assicurate ai dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte IV); -i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. L’ANAC rileva l’opportunità che le amministrazioni, nei propri PTPC, introducano anche per tali categorie misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte V). L’art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali “*condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro*”. Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a: -tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale; -le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo* e ciò a prescindere dalla rilevanza penale. A titolo meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

L’interpretazione dell’ANAC è in linea con il concetto “*a-tecnico*” di corruzione espresso sia nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 sia nel PNA del 2013.

Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza “*in ragione del rapporto di lavoro*”. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito, nonché

quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Considerato lo spirito della norma, che consiste nell'incentivare la collaborazione di chi lavora nelle amministrazioni per l'emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell'ANAC non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi. E' sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga "*altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito*" nel senso sopra indicato. Il dipendente *whistleblower* è tutelato da "*misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*" e tenuto esente da conseguenze disciplinari. La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro. L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei "*casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile*". La tutela del *whistleblower* trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione. Il dipendente deve essere "*in buona fede*". Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente. Tuttavia, la norma è assai lacunosa in merito all'individuazione del momento in cui cessa la garanzia della tutela. L'art. 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale. L'ANAC, consapevole dell'evidente lacuna normativa, ritiene che "*solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela*" riservate allo stesso.

Rapporto del Parlamento Europeo sulla Direttiva Whistleblowing

Il Parlamento Europeo ha approvato, in data 7/10/2019, la nuova Direttiva sulla "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie" approvando alcuni importanti provvedimenti ed in particolare le norme sulla tutela del *whistleblower*.

Il *whistleblower* è colui che segnala reati o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nel proprio ambito lavorativo, che sia la pubblica amministrazione o l'azienda presso cui lavora.

Entro due anni dalla entrata in vigore della suddetta direttiva, l'Italia e I paesi membri dell'Unione europea dovranno recepire le regole UE sul *whistleblowing*, ora disciplinate nel nostro paese dalla legge n.179/2017. La normativa sul *whistleblowing* (Legge 179/2107, D.Lgs. 231/2001) prevede tra le altre cose che le aziende, con almeno cinquanta dipendenti o con fatturato annuale superiore a dieci milioni di euro oltre a tutte quelle società che operano nei settori ad alto rischio come quello finanziario, debbano offrire canali interni di comunicazione per la segnalazione degli illeciti che siano

sicuri che garantiscano la discrezione e l'anonimato per chi segnala e per chi viene segnalato; tutto ciò interessa anche i comuni con più di diecimila abitanti.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni dovranno dare la possibilità di denunciare per iscritto ma anche a voce, attraverso linee telefoniche o altri sistemi di comunicazione nonché attraverso incontri privati.

La nuova Direttiva europea del 7/10/2019 (Direttiva sul whistleblowing) protegge gli impiegati da eventuali ritorsioni in seguito alle segnalazioni. In generale, chi divulga informazioni su attività illegali o dannose acquisite nel contesto lavorativo sarà protetto più efficacemente anche attraverso l'accesso a consulenza gratuita e a mezzi di tutela adeguati.

Ci saranno anche obblighi di risposta per autorità ed imprese, che dovranno entro tre mesi fornire risposte e dare seguito alle segnalazioni.

La normativa si estenderà a vari soggetti: accanto ai lavoratori dipendenti ci saranno anche i lavoratori autonomi, freelance, consulenti, appaltatori, fornitori ed anche volontari, tirocinanti e richiedenti lavoro. La protezione sarà estesa anche ai membri della famiglia e ai colleghi degli informatori.

Le segnalazioni, quindi, per quanto riguarda l'Italia, non saranno più ristrette agli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello adottato dagli enti, ma alle violazioni indicate nella Direttiva: appalti pubblici, servizi finanziari riciclaggi di denaro e finanziamento del terrorismo, protezione dei consumatori, sicurezza dei prodotti, trasporti, reti e sistemi informativi, alimenti, mangimi ed animali, tutela ambientale, sicurezza nucleare, salute pubblica, tutela della vita privata, protezione dei dati, norme sulla concorrenza, imposte sulla società, danni agli interessi finanziati dall'Unione Europea.

A questo punto bisogna attendere e vedere come il governo italiano recepirà tale Direttiva Europea.

8. La trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*. Il *“Freedom of Information Act”* del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge *“anticorruzione”* e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del *“decreto trasparenza”*.

Persino il titolo di questa norma è stato modificato in *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*. Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la *“trasparenza*

della PA” (l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino). E’ la *libertà di accesso civico* dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “*dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*”, attraverso: 1. **l’istituto dell’accesso civico**, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013; 2. **la pubblicazione** di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni. In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (*Foia*) prevede: “*La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.*”. Secondo l’ANAC “*la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione*”. Nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che **la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC**. In conseguenza della **cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità**, ad opera del decreto legislativo 97/2016, **l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”**. Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati. L’Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di “*rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti*” (PNA 2016 pagina 24). Il decreto 97/2016 persegue tra l’altro “*l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni*”. Sono misure di razionalizzazione quelle introdotte all’articolo 3 del decreto 33/2016:

1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale (l’ANAC ha il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva);
2. la seconda consente all’Autorità, proprio attraverso il PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle attività svolte “*prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti*”, nonché per ordini e collegi professionali. Il PNA 2016 si occupa dei “*piccoli comuni*” nella “*parte speciale*” (da pagina 38) dedicata agli “*approfondimenti*”. In tali paragrafi del PNA, **l’Autorità, invita le amministrazioni ad avvalersi delle “gestioni associate”: unioni e convenzioni**. A questi due modelli possiamo aggiungere i

generici “*accordi*” normati dall’articolo 15 della legge 241/1990 visto l’esplicito riferimento inserito nel nuovo comma 6 dell’articolo 1 della legge 190/2012 dal decreto delegato 97/2016: “*I Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione*”. L’ANAC ha precisato che, con riferimento alle *funzioni fondamentali*, le attività di anticorruzione “*dovrebbero essere considerate all’interno della funzione di organizzazione generale dell’amministrazione, a sua volta annoverata tra quelle fondamentali*”(elencate al comma 27 dell’articolo 14, del DL 78/2010). Quindi ribadisce che “*si ritiene di dover far leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni, oltre che ad accordi [...] per stabilire modalità operative semplificate, sia per la predisposizione del PTPC sia per la nomina del RPCT*”. Le indicazioni dell’Autorità riguardano sia le *unioni obbligatorie* che esercitano funzioni fondamentali, sia le *unioni facoltative*. Secondo il PNA 2016 (pagina 40), in caso d’unione, si può prevedere un unico PTPC distinguendo tra: funzioni trasferite all’unione; funzioni rimaste in capo ai Comuni. Per le *funzioni trasferite*, sono di competenza dell’unione la predisposizione, l’adozione e l’attuazione del PTPC. Per le *funzioni non trasferite* il PNA distingue due ipotesi: -se lo statuto dell’unione prevede l’associazione delle attività di “*prevenzione della corruzione*”, da sole o inserite nella funzione “*organizzazione generale dell’amministrazione*”, il PTPC dell’unione può contenere anche le misure relative alle funzioni non associate, svolte autonomamente dai singoli comuni; -al contrario, ciascun comune deve predisporre il proprio PTPC per le funzioni non trasferite, anche rinviando al PTPC dell’unione per i paragrafi sovrapponibili (ad esempio l’analisi del contesto esterno).

La legge 56/2014 (articolo 1 comma 110) prevede che le funzioni di responsabile anticorruzione possano essere volte svolte da un funzionario nominato dal presidente tra i funzionari dell’unione o dei comuni che la compongono. Il nuovo comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che nelle unioni possa essere designato un unico responsabile anticorruzione e per la trasparenza. Pertanto, il Presidente dell’unione assegna le funzioni di RPCT al Segretario dell’unione o di uno dei Comuni aderenti o a un dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni. Nel caso i Comuni abbiano stipulato una convenzione occorre distinguere le funzioni associate dalle funzioni che i comuni svolgono singolarmente. Per le funzioni associate, è il Comune capofila a dover elaborare la parte di piano concernente tali funzioni, programmando, nel proprio PTPC, le misure di prevenzione, le modalità di attuazione, i tempi e i soggetti responsabili. Per le funzioni non associate, ciascun Comune deve redigere il proprio PTPC. A differenza di quanto previsto per le unioni, l’ANAC non ritiene ammissibile un solo PTPC, anche quando i comuni abbiano associato la funzione di prevenzione della corruzione o quando alla convenzione sia demandata la funzione fondamentale di “*organizzazione generale dell’amministrazione*”. Di conseguenza, ciascun

Comune nomina il proprio RPCT anche qualora, tramite la convenzione, sia aggregata l'attività di prevenzione della corruzione o l'“*organizzazione generale dell'amministrazione*”.

8.1. Il nuovo accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in “*amministrazione trasparente*” documenti, informazioni e dati corrisponde “*il diritto di chiunque*” di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione. La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla. L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al *titolare del potere sostitutivo* (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990). L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di “*accedere*” ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013. Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede: “*L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*”. Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto: “*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*” obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 33/2013. La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (“*ulteriore*”) rispetto a quelli da pubblicare in “*amministrazione trasparente*”. In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico potenziato incontra quale unico limite “*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito. **L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.** La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma **non richiede motivazione alcuna**. L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: 1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 2. all'ufficio relazioni con il pubblico; 3. ad altro ufficio

indicato dall'amministrazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*". Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione "*per la riproduzione su supporti materiali*", il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell'accesso civico è gratuito.

8.2. La trasparenza e le gare d'appalto

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto. L'articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. Mentre l'articolo 29, recante "*Principi in materia di trasparenza*", dispone: "*Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione*". Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto

le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web: a) la struttura proponente; b) l'oggetto del bando; c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; d) l'aggiudicatario; e) l'importo di aggiudicazione; f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; g) l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Parte II

Piano triennale anticorruzione 2020/2022 e Programma triennale per la trasparenza

1. Analisi del contesto

Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa *all'analisi del contesto*, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle *specificità dell'ambiente in cui essa opera* in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

2. Contesto esterno

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto *esterno*, i Responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. Secondo i dati contenuti nella *“Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”* trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 04 gennaio 2017, disponibile alla pagina web: <http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&> per la provincia di appartenenza dell'Ente, risulta quanto segue: “ La provincia continua a confermarsi area di retroguardia strategica per le compagini mafiose non solo ennesi ma anche nissene e catanesi, dopo i conflitti degli anni scorsi fra i due gruppi storici di Cosa nostra facenti capo rispettivamente a Bevilacqua Raffaele e Leonardo Gaetano. Il panorama criminale evidenzia forti criticità, determinate dall' incisiva attività di contrasto e dall'incapacità dei sodalizi di esprimere una leadership in grado di dettare le linee d'azione e di rapportarsi autorevolmente in ambito ultraprovinciale. Le dinamiche associative di Cosa nostra ennese appaiono, pertanto, condizionate dall'influenza esercitata dalle articolazioni mafiose delle limitrofe province - in particolare il sodalizio “Cappello” di Catania - e dalle conflittualità interne per l'acquisizione della leadership. Si segnala, al riguardo, l'operazione conclusa il 18 febbraio 2014⁽⁵⁹⁾ che ha permesso di trarre in arresto soggetti ritenuti affiliati a quattro distinte associazioni, di cui tre riferibili a Cosa nostra ennese ed una⁽⁶⁰⁾, riconducibile ai “Cappello” di Catania. Il 28 ottobre 2014 è stata conclusa un'attività di indagine⁽⁶¹⁾ che ha documentato il ruolo di reggente della famiglia di Enna ricoperto da Salvatore Gesualdo⁽⁶²⁾; nello stesso contesto investigativo è stata accertata l'esistenza di collegamenti con esponenti dei “Cappello”, tesi alla ricerca di un'intesa sull'assunzione della leadership mafiosa a Regalbuto. L'inchiesta ha, inoltre, permesso di verificare come l'organizzazione, pur di garantirsi una continuità gestionale a seguito delle ripetute attività

di contrasto, abbia fatto ricorso, in spregio alle tradizionali regole dell'ortodossia mafiosa, anche a soggetti non formalmente affiliati e di modesta caratura criminale.

Nell'ambito dell'operazione "Discovery"⁽⁶³⁾ è stata, invece, individuata un'associazione criminale di tipo mafioso riconducibile a Cosa nostra e legata all'area criminale catanese dei "Santapaola", che operava nella zona nord della provincia nel *Comune di Troina* (En). Tale sodalizio esercitava un generale controllo del territorio mediante una costante intimidazione ed era dedito a molteplici attività criminali. Il principale settore d'interesse delle locali articolazioni mafiose rimane l'attività estorsiva, i cui proventi vengono in larga parte destinati alla componente detenuta e al mercato degli stupefacenti". "Contemporaneamente, le organizzazioni risultano attive nel condizionamento e nel controllo di settori dell'imprenditoria, attraverso società di riferimento e collusioni con locali amministratori. Immutato si è dimostrato il ricorso all'utilizzo di prestanome, quali formali intestatari di beni illecitamente acquisiti. L'attività investigativa ha documentato che il catanese ed il palermitano rappresentano le piazze privilegiate di approvvigionamento di stupefacenti da destinare allo spaccio nell'area provinciale. Si è evidenziata, inoltre, l'operatività di compagini criminali minori, dedite essenzialmente al traffico di sostanze stupefacenti⁽⁶⁴⁾. Si è, inoltre, registrata l'operatività⁽⁶⁵⁾ in Agira (EN) - con ramificazioni nei vicini centri di Assoro, Nissoria e Leonforte - di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti guidata da due giovanissimi soggetti, che avevano intessuto una fitta e stabile rete di complici che si occupava dello spaccio".

(59) L'8 febbraio 2014 - Enna e Catania - L'Arma dei Carabinieri, nell'ambito dell'operazione "Go Kart", ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 49 soggetti (di cui 5 già detenuti), ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, estorsioni, atti intimidatori nei confronti di imprenditori ed altro. (60) Attiva a Catenanuova e contrapposta al gruppo del Leonardi. (61) Il 28 ottobre 2014 l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giancarlo Amaradio e Salvatore Gesualdo, indagati per associazione di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata dalla finalità mafiosa. (62) Assistente della Polizia penitenziaria. (63) L'11 giugno 2015 ad Enna la Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Discovery", ha dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto confronti di 14 soggetti (di cui due non reperiti) ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, rapina aggravata, porto e detenzione di armi clandestine, estorsione e danneggiamento. (64) Il 25 novembre 2014 nella Provincia di Enna l'Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, alcuni di questi anche di detenzione illegale di armi e ricettazione. L'operazione, denominata "Compare", ha individuato a Barrafranca un sodalizio contiguo alla locale articolazione di Cosa nostra attivo nel narcotraffico tramite di un proprio canale di approvvigionamento in Germania, ove si avvaleva di esponenti della criminalità barrese ivi stanziati. (65) Il 28 gennaio 2014 ad Agira (EN) e Leonforte (EN) la Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "More Solito", ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di 11 soggetti (di cui 8 in carcere a 3 agli arresti domiciliari) ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto è dato desumere dalla *Relazione semestrale del Ministero dell'Interno al Parlamento* sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia relativamente al I° semestre 2017 "la mafia ennese è, da tempo, espressione di altalenanti sinergie oltre che tra i sodalizi locali, anche con le consorterie catanesi, nissene e messinesi, con l'effetto di dar vita ad una presenza criminale sul territorio parzialmente diversa dall'organizzazione strutturata e verticistica tipica della Sicilia occidentale.

Cosa nostra ennese è tradizionalmente articolata in famiglie (gravitanti nelle aree facenti capo ai comuni di Enna, Barrafranca, Pietraperzia, Villarosa, Calascibetta e Catenanuova), che permangono in una situazione di instabilità, dovuta anche, alla rimodulazione degli assetti e degli equilibri interni. Da segnalare, altresì, come nonostante persistano tentativi da parte di alcuni capi locali di riprendersi lo spazio e l'autonomia goduti in passato, i clan catanesi della famiglia CAPPELLO – nella zona di Catenanuova – e della famiglia SANTAPAOLA – nella zona di Troina – continuano a manifestare la loro influenza, stringendo alleanze con malavitosi del posto. In questo scenario, l'operazione "Good Fellas"(199) della Polizia di Stato ha ricostruito l'organigramma della consorteria di Leonforte (EN), operante nei comuni di Leonforte, Agira, Assoro ed in altre aree limitrofe. Le investigazioni hanno dimostrato la propensione della famiglia ad esercitare attività estorsive finalizzate ad acquisire la gestione e il controllo di diversi settori economici (quali appalti e forniture per la realizzazione di opere pubbliche e private), nonché a condizionare il libero esercizio del voto in occasione di consultazioni elettorali. Le estorsioni, infatti, unitamente al traffico di stupefacenti, restano l'ambito criminale costantemente praticato dalle organizzazioni locali, come dimostra un'altra importante indagine conclusa nel semestre, questa volta dall'Arma dei Carabinieri. Si tratta dell'operazione "Fratelli di sangue"(200), che ha consentito di ricostruire l'organizzazione e le attività del clan NICOSIA, operante in Villarosa (EN). I destinatari della misura cautelare sono stati ritenuti responsabili di essersi avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo per commettere "delitti di ogni genere – tra cui in particolare: omicidi, usura, traffico di sostanze stupefacenti - nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque, il controllo di attività economiche quali la gestione di negozi a Villarosa ed il controllo esclusivo dei terreni adibiti a pascolo ed all'agricoltura, nonché per realizzare illeciti vantaggi di vario genere e per procurare voti in occasione di consultazioni elettorali". Le attività investigative hanno, inoltre, consentito di acquisire elementi in ordine all'omicidio del titolare di una rivendita di tabacchi di Villarosa, che sarebbe stato commesso da due esponenti di spicco del clan per non subirne le rimostranze, atteso che la vittima "reclamava la restituzione di una somma di denaro"(201)".

(199) **Il 13 giugno 2017** la Polizia di Stato di Enna e di Leonforte, ha eseguito l'O.C.C. n.1453/2016 RGNR e n.1271/2016 RG GIP emessa l'8 giugno 2017 dal Tribunale di Caltanissetta a carico di 9 soggetti ritenuti responsabili di far parte di un'associazione mafiosa dedita alla commissione di numerosi reati aggravati dal metodo mafioso e dall'essere armata. In particolare le indagini accertavano una serie di estorsioni commesse tra l'altro ai danni di un commercialista, dei soci di un'impresa di calcestruzzo e del titolare di un esercizio pubblico. (200) **Il 22 febbraio 2017**, in Villarosa (EN), i Carabinieri di Enna hanno eseguito l'O.C.C.C. n. 1623/2016 R.G.N.R. e n. 1941/2016 R.G. GIP, emessa il 17 febbraio 2017 dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di 4 soggetti appartenenti al clan NICOSIA. (201) Stralci del menzionato provvedimento di esecuzione di misura cautelare relativo all'operazione "Fratelli di sangue".

PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA

12 maggio 2015 - Catenanuova (EN) - L'Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto nei confronti di 4 soggetti indiziati di associazione mafiosa, appartenenti alla famiglia "Salvo", facente capo al gruppo "Cappello" di Catania.

11 giugno 2015 - Enna – La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Discovery", ha dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso confronti di 14 soggetti (di cui due non reperiti), ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, rapina aggravata, porto e detenzione di armi clandestine, estorsione e danneggiamento. Il provvedimento ha riguardato elementi di vertice ed affiliati ad un' associazione criminale di tipo mafioso riconducibile a Cosa nostra operante nella zona nord della provincia, in particolare nel comune di *Troina (En)*, legata all'area criminale catanese dei "Santapaola".

25 giugno 2015 - Calascibetta (EN) – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni concernenti un'azienda agricola, 6 unità immobiliari e numerosi rapporti bancari e postali, per un valore di oltre 700 mila euro, risultati intestati o riconducibili ad uno storico reggente di Cosa nostra ennese.

27 ottobre 2015 - Enna – La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Discovery 2", ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 persone, appartenenti ad un sodalizio mafioso legato ai "Santapaola-Ercolano", ritenute responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso, porto e detenzione abusiva di armi da fuoco . L'indagine ha riguardato una consorteria criminale dedita al controllo delle attività illecite nell'entroterra di Nicosia (EN), *Troina (EN)* e Cerami (EN) specializzata in furti e rapine, che costringeva le vittime, con violenza e minaccia, al pagamento di somme di denaro per ottenere la restituzione dei beni sottratti.

3.Il contesto interno.

3.1 La Società in house " TROINA AMBIENTE s.r.l." .

La società TROINA AMBIENTE s.r.l. è una società in house del Comune di Troina, ovvero società di scopo, costituita ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., D.Lgs 175/2016 e degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del Codice Civile nonché ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000.

La società per la gestione dei servizi di igiene urbana, raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché per la raccolta differenziata nell'A.R.O. del Comune di Troina. Persegue le finalità indicate dallo Statuto ed in particolare: *"ha per scopo la gestione del servizio di igiene urbana, raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché la realizzazione della raccolta differenziata nell'ARO del Comune di Troina"*.

Ai sensi dell'art. **Articolo 11 dello STATUTO** sono organi della Società:

- Assemblea dei soci;
- L'Organo di amministrazione;
- Il Collegio Sindacale o il Revisore unico.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sono organi della Società: il Consiglio d'Amministrazione; il Presidente; il Revisore Unico dei Conti.

- Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco tra soggetti aventi i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e restano in carica 3 anni. Il C.d.A. è competente a deliberare su tutte le materie relative all'ordinamento, all'organizzazione ed al funzionamento della Società. Ad esso sono conferite, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali formulate dal Consiglio Comunale, tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'Azienda è destinata a soddisfare, che non siano per legge o per statuto espressamente riservate al Presidente. Il C.d.A. adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni aziendali ed, inoltre, approva il piano del fabbisogno del personale, che ha durata triennale, e provvede agli eventuali aggiornamenti annualmente, in fase di approvazione del bilancio. E' riconosciuto ai membri del C.d.A. l'indennità di carica ed il rimborso delle spese vive sostenute per missioni fuori dalla sede della Società;
- Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Società. In particolare, cura i rapporti con le autorità locali, Regionali e Statali ed assicura l'attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale;
- L'Amministratore Delegato è l'organo responsabile di tutta l'attività gestionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e funzionali stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- Il Revisore Unico dei Conti a cui spetta il controllo e la verifica contabile e finanziaria della gestione aziendale. E' nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e scelto tra i soggetti iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Contabili di cui all'art. 1, D.M. 27.1.1992, n. 88 e successive modifiche e integrazioni.

La Società Troina Ambiente S.r.l. di Troina, per la realizzazione dei suoi scopi statutari, si avvale di 17 dipendenti inquadrati come segue:

- n. 16 dipendenti (di cui uno a tempo indeterminato full-time) a tempo indeterminato part-time (16 dipendenti) area igiene ambientale, comparto federambiente;
- n. 1 reponsabile tecnico, figura esterna a tempo determinato.

Art. 4. Ambito di applicazione del PTPC.

Il piano della prevenzione della corruzione, redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'A.N.A.C., si prefigge lo scopo di: ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione, creare un collegamento tra corruzione – trasparenza nell'ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Dalla disanima del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera della CIVIT n. 72/2013 (oggi A.N.A.C.), emerge che anche agli enti pubblici economici ed alle società con capitale sociale detenuto da soggetti pubblici ed eroganti servizi di pubblico interesse, sebbene privi dei caratteri propri e tipizzanti le amministrazioni pubbliche, siano richieste talune specifiche misure anti - corruttive, sostanzianti segnatamente obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione informativa. In particolare a tali enti e società la norma impone l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) entro il 31 gennaio di ogni anno da trasmettere al Dipartimento della Funzione pubblica o all'Organo vigilante in caso di ente partecipato da Pubblica Amministrazione.

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione si applica, dunque, a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, agli enti pubblici economici ed agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico.

Tale ambito di applicazione è stato, inoltre, meglio chiarito dall'A.N.A.C che con la delibera n. 144 del 2014 ha affermato che fra gli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione sono ricompresi tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici. La stessa Autorità con successiva determinazione rubricata “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (n. 8 del 2015), ha spiegato quali siano gli adempimenti obbligatori degli enti pubblici economici partecipati da ente locale.

La Società Troina Ambiente s.r.l. di Troina, inquadrata per consolidato orientamento giurisprudenziale tra le Società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, procede, anche in ossequio alle direttive dettate dal suo ente controllore, il Comune di Troina, in merito al rispetto degli obblighi derivanti dalla determinazione dell'A.N.A.C. n. 8 del 17.06.2015 alla adozione del presente Piano triennale della prevenzione della corruzione per il periodo 2018 – 2020.

Art. 5. Piano triennale per la prevenzione della corruzione

A presidio del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività svolta nella gestione dell'Azienda, questa Società, sulla scorta di quanto deliberato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 27 settembre 2017, ha provveduto ad individuare, con deliberazione del C.d.A. n. 42 del 17 luglio 2018, il consigliere di C.d.A., avv. Saveria Francesca Stancampiano, quale “Responsabile” per la prevenzione della corruzione (di seguito “Responsabile”) e della trasparenza ed integrità.

Con la designazione del “Responsabile” e attraverso l'adozione e l'applicazione del “Piano” approvato dal C.d.A. in carica, è intento della Società attuare, nel corso del triennio 2018-2020, le seguenti azioni:

- individuare i procedimenti aziendali maggiormente esposti al rischio di corruzione e valutare concretamente il loro livello di rischio;
- acquisire maggiore consapevolezza sui potenziali rischi di corruzione ai quali la Società è esposta, sensibilizzando il personale/collaboratori su tali rischi e, in generale, sui temi della legalità;
- assicurare piena trasparenza e pubblicità alle procedure adottate e, nel contempo, applicare idonei strumenti di controllo sulle attività esercitate, a tutela della legalità e dell'etica pubblica;
- garantire una buona gestione delle risorse pubbliche, anche attraverso la diffusione dei concetti di rispetto e di consapevolezza nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi agli utenti.

In conformità con il disposto dell'art., 1 comma 9, della Legge 190/2012, il presente Piano viene strutturato per rispondere alle esigenze di:

a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- attività oggetto di pianificazione dell'attività di raccolta rifiuti solidi urbani e loro conferimento in discarica, nonché tutta l'attività che concerne la raccolta differenziata, con particolare riferimento alle norme generali di cui alla L.R. N.9/2010, L.R. n.3/13, d.lgs. 152/2006 come previsti e regolati dalla normativa Nazionale e Regionale in vigore;
- attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le procedure in economia, le locazioni attive e passive, concessione di beni e servizi, tutte le procedure successive relative all'esecuzione dei contratti, all'approvazione di varianti in corso d'opera di lavori, ed ai relativi collaudi e liquidazioni ed in generale la contabilità finale;
- attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e giuridiche ed enti pubblici e privati;
- prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
- materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
- materie oggetto di codice di comportamento di dipendenti e collaboratori della Società;
- flussi finanziari e pagamenti in genere;
- atti e/o provvedimenti che incidono nella sfera giuridica dei cittadini.

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

d) monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

e) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Piano verrà costantemente monitorato nella sua applicazione e il Responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012, provvederà a redigere entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione circa l'efficacia delle misure di prevenzione previste nello stesso, l'esigenza di apportare eventuali modifiche, integrazioni e miglioramenti funzionali ad una miglior capacità di intercettare e scoraggiare condotte "rischiose".

Il presente piano viene aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 6. I soggetti che concorrono all'attuazione del "Piano".

Il Piano viene attuato attraverso l'azione sinergica di più soggetti, coinvolti a vario livello nell'attività aziendale e chiamati a contrastare ogni forma di corruzione e ad essere attivi nell'attività di prevenzione e monitoraggio dei comportamenti potenzialmente illeciti.

In particolare giocano un ruolo significativo i seguenti soggetti:

- il Direttore, quale soggetto nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza ed integrità, è tenuto a contrastare i comportamenti potenzialmente suscettibili di attività corruttiva e a controllare il rispetto e l'attuazione del Piano da parte dei dipendenti/collaboratori.

Fanno parte degli obblighi in capo al Responsabile, ai sensi del comma 10, dell'art. 1, Legge 190/12, i seguenti adempimenti:

- a) verificare l'attuazione del Piano, proporre la modifica dello stesso qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività aziendale;
- b) verificare la possibilità e l'opportunità di attuare una rotazione degli incarichi relativi alle mansioni nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) individuare il personale/collaboratori da inserire nei programmi di formazione di cui all'art. 1, c. 11 della L. 190/12.
- d) coordinare il Piano con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il D.Lgs. n. 39 del 2013 ha inoltre attribuito nuovi compiti al Responsabile della prevenzione, relativi alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità.

- il Consiglio di Amministrazione, quale organo deputato all'approvazione del "Piano" e dei suoi aggiornamenti nonché competente a nominare il "Responsabile" per la prevenzione della corruzione;
- il Personale, tenuto a rispettare le disposizioni del Piano, ciascuno in relazione ai rispettivi ambiti di attività, e a partecipare ai programmi di formazione e alle iniziative in tema di lotta alla corruzione e di trasparenza predisposte dal Responsabile;
- il Revisore Unico dei Conti, quale organo deputato al controllo e alla verifica del buon andamento e della correttezza della gestione economico-finanziaria;

Art. 7. Procedure di formazione e adozione del piano

- 1) Entro il 30 settembre di ogni anno ciascuno dei soggetti citati all'art. 6 (non sono stati individuati referenti dato che non esistono Aree o Servizi ma tutte le attribuzioni e le competenze sono in capo al Direttore) trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare per contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.
- 2) Entro il 30 novembre il Responsabile della prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al C.d.A..
- 3) Il C.d.A. approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.
- 4) Il Piano, una volta approvato, è pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione : “Amministrazione trasparente”.
- 5) I dipendenti, al momento dell'assunzione, devono prendere atto del piano triennale della prevenzione e delle sue successive modifiche. Al personale in servizio vengono segnalate l'adozione del piano di prevenzione e le successive modifiche tramite comunicazione attraverso il protocollo interno.
- 6) Il piano viene portato a conoscenza dei cittadini, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda.

Art. 8. Le misure in atto per la prevenzione della corruzione.

La società in house presenta una struttura fortemente accentrata, in cui le scelte decisionali ed operative sono assunte e controllate dai vertici aziendali.

Questo assetto organizzativo facilita il coordinamento delle attività, rende la pianificazione delle scelte più semplice, risponde con maggior rapidità ai cambiamenti esterni (normativi, aziendali, sociali, etc). Inoltre, facilita le attività di controllo e di monitoraggio delle attività istituzionali.

Il controllo interno sulle attività aziendali è esercitato:

- dal C.d.A., che discute e approva le Delibere relative alle attività da intraprendere. Nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa. Approva il PTPC e i suoi aggiornamenti li trasmette all'ente vigilante. Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che sono direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
- dal Revisore Unico dei Conti, che garantisce la conformità della gestione al Bilancio di previsione e la regolarità contabile.
- dal Personale, che svolgono attività informativa nei confronti del Direttore su comportamenti suscettibili di implicazioni corruttive, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato.

Art. 9. Il Personale

Tutti i dipendenti ed i collaboratori, osservando le disposizioni del Sistema Generale Anticorruzione di cui al presente Piano:

- concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012;

- segnalano le situazioni di illecito al proprio Dirigente a cui fa capo l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell'art. 54 - bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- segnalano casi di personale in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

Al personale ed ai collaboratori della Società viene consegnata copia del presente documento.

Art. 10. Mappatura delle aree a rischio

Una delle finalità cui risponde il Piano è quella di individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione. La legge n. 190/2012 da una prima indicazione e dispone che tra le attività da monitorare vi siano quelle di cui al comma 16, dell'art. 1.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità ed il valore dell'impatto, anche tenendo conto dei criteri di cui all'allegato 5 del PNA. La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, anche dei controlli vigenti.

Nella tabella che segue si riportano le aree a rischio individuate, la tipologia delle attività, il livello di valutazione del rischio - alto 4, medio 3, basso 2, nullo 1 e le specifiche misure organizzative di contrasto adottate.

10.1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (privi e con effetto economico).

Area Amministrativa e Finanziaria e Area Tecnica

Analisi del rischio (Livello 4):

- abuso/cattiva gestione nella adozione di atti diretti alla autorizzazione, concessione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari del medesimo atto. In quest'ambito sono ricomprese tutte quelle attività programmatiche inerenti la pianificazione in materia ambientale, con particolare riferimento alle norme generali di cui al d.lgs. 152/2006, alla L.R. n. 09/2010.
- abuso nella erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e giuridiche ed enti pubblici e privati;

Azioni di contrasto: adozione di specifico Regolamento aziendale che preveda requisiti oggettivi per il rilascio di contributi economici e sovvenzioni. Pubblicazione sul sito aziendale dei Regolamenti e dei requisiti per l'accesso a tali forme di finanziamento. Per le attività programmatiche inerenti la pianificazione ambientale, con particolare riferimento alle norme generali agli strumenti di gestione della raccolta dei rifiuti, l'ente ricorre, al fine di limitare la propria attività discrezionale, all'ausilio di Conferenze di servizi, tavoli tecnici con gli Enti preposti al controllo del territorio e professionisti esperti selezionati mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica (D.lgs. 163/2006).

Per quanto concerne l'affidamento di contratti acquisto di beni e forniture di servizi si procede tramite evidenza pubblica richiedendo tutte le garanzie di legge relative alla certificazione antimafia ed attestanti l'integrità morale ed economica delle ditte partecipanti atte a verificare se le stesse possono contrarre con la Pubblica Amministrazione.

10.2. Affidamento di lavori, forniture e servizi. – Area Amministrativa e Finanziaria.

Analisi del rischio (Livello 4):

- definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- abuso nel ricorso allo strumento dell'affidamento diretto.

Azioni di contrasto: utilizzo di procedure ad evidenza pubblica per gli appalti sopra e sotto soglia comunitaria. Predisposizione di bandi con requisiti oggettivamente accertabili e non discriminanti. Frequente è il ricorso allo strumento della "manifestazioni di interesse" che precorre la procedura di affidamento mediante ricorso al Codice degli Appalti pubblici. Analisi da parte dei Responsabili degli Uffici delle caratteristiche professionali dei fornitori da invitare alla procedura di gara. Ricorso frequente per gli acquisti aziendali al Mercato elettronico (MePA) ed alle Convenzioni Consip.

10.3. Acquisizione e progressione del personale. Area Amministrativa e Finanziaria.

Analisi del rischio (Livello 2):

- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati idonei;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;
- progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari;
- motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Azioni di contrasto: ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la selezione del personale e collaboratori anche tramite l'utilizzo di Agenzie di *recruiting*. Predisposizione di bandi con requisiti oggettivamente accertabili (esperienza professionale, titoli di servizio, abilitazioni professionali, titoli di studio, master e specializzazioni post. Universitarie etc.). Pubblicazione dei bandi sul sito della Società e all'Albo pretorio del Comune di Troina.

10.4. Provvedimenti disciplinari. Area Amministrativa e Finanziaria.

Analisi del rischio (Livello 2):

- Omissioni o alterazione di atti e modalità sanzionatorie al fine di favorire/danneggiare soggetti particolari.

Azioni di contrasto: verifica delle procedure espletate. Il Direttore rendiconta puntualmente al C.d.A. ogni misura disciplinare adottata nei confronti del personale/collaboratori.

10.5. Gestione cassa Area Amministrativa e Finanziaria.

Analisi del rischio (Livello 2):

- sottrazione denaro contante.
- alterazione di importi e tempistica di pagamenti.

Azioni di contrasto: Verifiche del fondo contanti effettuate dal responsabile dell'area economica finanziaria in stretta collaborazione con il Presidente ed il C.d.A..

Art. 11. Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale

1) Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46, della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Capo I: "Dei Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la P. A."; Titolo II: "Dei delitti contro la P.A."; Libro Secondo: "dei delitti in particolare". Quindi dei delitti compresi "dall'art. 314 c.p. "peculato", all'art. 335-bis c.p. "disposizioni patrimoniali"):

- a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2) Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

3) Ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90, così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al Direttore nella qualità di Responsabile PTPC.

4) Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L.190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori

rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5) Ai dipendenti che hanno ricevuto nell'Ente incarichi di responsabilità di unità organizzative o di procedimenti o progetti ovvero obiettivi specifici, è somministrato, con cadenza annuale, un questionario, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000:

a. i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;

b. se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado;

c. eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.

6) I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del funzionario responsabile titolare dell'Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d'interessi, le opportune iniziative, in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 190/2012. Il questionario compilato dal Direttore viene trasmesso al Presidente ai fini delle valutazioni ai sensi del predetto articolo.

7) Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'art. 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

8) Ai sensi dell'art. 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti della Società di svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

a. attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto della Società, appalti di lavori, forniture o servizi;

b. attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Azienda ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

c. attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali la Società ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

9) Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, si impartiscono le seguenti direttive:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001. Ai fini dell'applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, deve essere verificata la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
 - all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
 - all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
 - all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato. L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Altresì occorre:

- impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;

- impartire direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

10) A tutto il personale dell'Azienda, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012.

11) Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore e nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.

12) Indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda, a tutti i dipendenti è vietato prestare attività lavorativa a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

13) Tutti i dipendenti dell'Ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

14) Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del piano della performance.

Art. 12. Sanzioni, responsabilità ed obblighi di informazione.

1) Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012.

2) Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti della Società, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

3) Con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione sulla performance individuale e di responsabilità disciplinare dei dipendenti.

4) Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all'art. 54 D.lgs. 165/2001 (codice di comportamento).

Il Direttore e i collaboratori coinvolti nelle attività aziendali sono tenuti a:

- verificare il rispetto della legge, dei regolamenti aziendali e delle norme comportamentali;
- monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono beneficiari di concessione o erogazione di vantaggi di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i dipendenti degli stessi soggetti e i consiglieri, dirigenti e i dipendenti/collaboratori dell'azienda.

I dipendenti/collaboratori, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, sono tenuti a segnalare al Direttore condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza. I dipendenti (tranne che nel caso di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione) non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (meccanismo di tutela c.d. *Whistleblowing*).

La legge 190/2012 ha aggiunto al D.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis. La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa *“essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”*.

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La normativa sul whistleblowing (Legge 179/2017, D.Lgs. 231/2001) prevede tra le altre cose che le aziende, con almeno cinquanta dipendenti o con fatturato annuale superiore a dieci milioni di euro oltre a tutte quelle società che operano nei settori ad alto rischio come quello finanziario, debbano offrire canali interni di comunicazione per la segnalazione degli illeciti che siano sicuri che garantiscano la discrezione e l'anonimato per chi segnala e per chi viene segnalato; tutto ciò interessa anche i comuni con più di diecimila abitanti.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni dovranno dare la possibilità di denunciare per iscritto ma anche a voce, attraverso linee telefoniche o altri sistemi di comunicazione nonché attraverso incontri privati.

La nuova Direttiva europea del 7/10/2019 (Direttiva sul whistleblowing) protegge gli impiegati da eventuali ritorsioni in seguito alle segnalazioni. In generale, chi divulga informazioni su attività illegali o dannose acquisite nel contesto lavorativo sarà protetto più efficacemente anche attraverso l'accesso a consulenza gratuita e a mezzi di tutela adeguati.

Ci saranno anche obblighi di risposta per autorità ed imprese, che dovranno entro tre mesi fornire risposte e dare seguito alle segnalazioni.

La normativa si estenderà a vari soggetti: accanto ai lavoratori dipendenti ci saranno anche i lavoratori autonomi, freelance, consulenti, appaltatori, fornitori ed anche volontari, tirocinanti e richiedenti lavoro. La protezione sarà estesa anche ai membri della famiglia e ai colleghi degli informatori.

Le segnalazioni, quindi, per quanto riguarda l'Italia, non saranno più ristrette agli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello adottato dagli enti, ma alle violazioni indicate nella Direttiva: appalti pubblici, servizi finanziari riciclaggi di denaro e finanziamento del terrorismo, protezione dei consumatori, sicurezza dei prodotti, trasporti, reti e sistemi informativi, alimenti, mangimi ed animali, tutela ambientale, sicurezza nucleare, salute pubblica, tutela della vita privata, protezione dei dati, norme sulla concorrenza, imposte sulla società, danni agli interessi finanziati dall'Unione Europea.

A questo punto bisogna attendere e vedere come il governo italiano recepirà tale Direttiva Europea.

Art. 13. La formazione.

Il Piano per la prevenzione della corruzione ed il Piano per la trasparenza e l'Integrità sono pubblicati sul sito web aziendale e inviati all'attenzione di tutto il personale.

Si valuterà la possibilità di organizzare un incontro formativo con tutto il personale, finalizzato all'approfondimento dei contenuti della Legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione e in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Il Responsabile provvederà ad una adeguata formazione dei dipendenti/collaboratori in tema di prevenzione corruzione trasparenza amministrativa con particolare riferimento agli adempimenti spettanti agli enti pubblici economici.

Art. 14. Principali interventi del PTPC da attuare nel corso del triennio 2020- 2022.

Di seguito si sintetizzano i principali interventi da attuare nel corso del triennio.

- Approvazione del Piano di Prevenzione della corruzione da parte del C.d.A.;
- Trasmissione del PTPC all'Organo Vigilante: Comune di Troina;
- Redazione relazione annuale del "Responsabile";
- Comunicazione a tutti i dipendenti/collaboratori dell'adozione del Piano di Prevenzione della corruzione e del Piano per la trasparenza ed Integrità;
- Piena attuazione del Piano prevenzione corruzione;
- Predisposizione del piano formativo di collaboratori/dipendenti;
- Implementazione operativa dei protocolli di controllo a presidio delle attività aziendali a rischio reato corruzione.

PARTE SECONDA - PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI)

Art. 15. Finalità del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Il presente Programma ha l'intento di attuare concretamente gli obblighi di trasparenza e di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le Amministrazioni interessate e con i destinatari esterni dei programmi dell'Unione nell'ottica di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione dell'attività posta in essere ed alimentare un clima di fiducia verso l'operato dell'Ente.

La pubblicazione di determinate informazioni rappresenta un importante indicatore dell'andamento delle performance della Pubblica Amministrazione, della ricaduta sociale e delle scelte politiche. “La pubblicazione *on line* dei dati – si legge infatti nelle “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” emanate il 14.10.2010 dalla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche *"consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. In quest'ottica, la disciplina della trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici. La pubblicazione di determinate informazioni, infine, è un'importante spia dell'andamento della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance"*.

Art. 16. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.

Con la redazione del presente Programma per la trasparenza e l'integrità, l'Azienda intende dare attuazione al principio di trasparenza intesa come “*accessibilità totale*” così come espresso all'art. 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile della trasparenza, che coincide con il Responsabile della Prevenzione della corruzione (art. 43 del D.lgs. 33/2013) ha il compito di applicare e far rispettare il Programma per la trasparenza e l'integrità.

In conformità con quanto indicato nelle “Linee guida” dall'A.N.A.C. il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità può essere sviluppato come una sezione del Piano per la prevenzione della corruzione, in quanto anche il rispetto degli obblighi di trasparenza degli atti posti in essere dalla Società costituisce un valido strumento di prevenzione e di lotta ai comportamenti illeciti.

I principali obiettivi in materia di trasparenza della Società sono i seguenti:

- garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità; garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- garantire il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati.

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di applicare e proporre gli aggiornamenti al Programma per la trasparenza e l'integrità. I contenuti del programma sono individuati dal Responsabile della trasparenza mediante il coinvolgimento dei Collaboratori e dei Dipendenti.

Il Programma per la trasparenza e l'integrità è approvato con delibera del C.d.A. quale allegato del Piano di Prevenzione della corruzione.

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 33/2013, l'aggiornamento dei dati pubblicati deve essere tempestivo. L'Azienda per il tramite del Responsabile della trasparenza pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, qualora non sia prevista una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della trasparenza come da deliberazioni A.N.A.C.

Art. 17. Individuazione dati da pubblicare.

Il Capo II, all'art 13 e ss., del Decreto legislativo n. 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni quali quelli relativi a:

- l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
- i componenti degli organi di indirizzo politico;
- i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
- la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- il personale non a tempo indeterminato;
- gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;
- i bandi di concorso;
- la valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale;
- i dati sulla contrattazione collettiva;
- i provvedimenti amministrativi;
- i dati relativi all'attività amministrativa;
- gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- l'elenco dei soggetti beneficiari.

Il Capo III individua gli obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche ossia:

- il bilancio, preventivo e consuntivo, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati
- concernenti il monitoraggio degli obiettivi;
- i beni mobili;
- i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

Il Capo IV disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti:

le prestazioni offerte e i servizi erogati;

- i tempi medi di pagamento dell'amministrazione e la trasparenza degli oneri informativi;
- la trasparenza degli oneri informativi;

- i procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati;
- le informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici.

Il Capo V definisce gli obblighi di pubblicazione in settori speciali tra cui quelli relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche nonché la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio. Va comunque garantito, da parte di tutti i soggetti che procedono alla pubblicazione dei dati, il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sia nella fase di predisposizione degli atti sia nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione. In particolare, si richiama quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del Decreto legislativo n. 33/2013, secondo il quale *“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*, nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo Decreto, che prevede un divieto di *“diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*. Restano fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della Legge n. 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico e delle disposizioni previste in materia nel Regolamento aziendale inerente il procedimento amministrativo e l'accesso agli atti.

Art. 18. Modalità di pubblicazione on line dei dati.

I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale www.troinaambiente.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, realizzata in ottemperanza al Decreto legislativo n. 33/2013. La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere posta nella *home page* facilmente raggiungibile attraverso un *link* e deve essere organizzata in sotto-sezioni che devono essere denominate conformemente agli allegati del Decreto all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati prescritti dal Decreto.

Non possono essere disposti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati e mantenuti aggiornati.

Il sito rappresenta il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui l'Azienda deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

La Società ha affidato al Direttore, in qualità di Responsabile il compito di impostare e realizzare le modalità operative di alimentazione delle articolazioni del link “Amministrazione trasparente” presente sul sito della Società.

La Società ha attivato la casella di PEC istituzionale. Sul sito web aziendale, in "Contatti", è riportato il seguente indirizzo PEC istituzionale pubblico: troinaambientesrl@pec.it

Art. 19. L'accesso civico.

L'istituto dell'accesso civico, introdotto dal Decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va inoltrata al Responsabile della trasparenza. La richiesta deve contenere il dettaglio dei documenti, dei dati e delle informazioni per i quali si chiede la pubblicazione, può essere redatta in carta semplice e trasmessa al Responsabile della trasparenza, tramite posta elettronica o per via ordinaria.

Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, delle informazioni o del dato richiesto. Una volta espletato l'adempimento di pubblicazione comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione con il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui, decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, il Responsabile della trasparenza non fornisca alcuna risposta, il richiedente può ricorrere al Presidente del C.d.A., in quanto soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione di quanto richiesto sul sito istituzionale e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 20. Iniziative già adottate.

L'Azienda già da tempo si è attivata per porre in essere iniziative volte alla promozione della trasparenza. In particolare ha provveduto a creare sul proprio sito istituzionale www.troinaambiente.it la sezione "Amministrazione trasparente", realizzata in ottemperanza al Decreto legislativo n. 33/2013 all'interno della quale ha pubblicato i seguenti dati:

- "disposizioni generali": pubblicazione atti generali (Statuto e Contratto di Servizio), Regolamenti aziendali;
- "organizzazione": titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali oltre alla pubblicazione indirizzi Uffici aziendali e PEC;
- "elenco consulenti e collaboratori": collegamento ipertestuale albo pretorio;
- "personale": elenco del personale;
- "provvedimenti amministrativi" del C.d.A. : collegamento ipertestuale albo pretorio;
- "bandi di gara e contratti": collegamento ipertestuale albo pretorio;
- "bilancio": preventivo;
- "beni immobili e gestione patrimonio": canoni di locazione ed affitto;
- "informazioni ambientali": l'ambiente e l'organizzazione della Società e dell'isola ecologica;
- "altri contenuti": albo fornitori

Art. 21. Iniziative da avviare nel triennio 2020-2022.

Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2020-2022 sono principalmente finalizzate agli adempimenti prescritti dal Decreto legislativo n. 33/2013, così come previsto dalla Determina dell'A.N.A.C n. 8/2015 per gli enti pubblici economici sia in termini di adeguamento degli strumenti

informatici per l'accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione sia in termini di sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo della cultura dell'integrità.

L'obiettivo generale è quello di procedere ad una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità nella sezione "Amministrazione trasparente" consentendone così l'immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire nel tempo la quantità di informazioni a disposizione dei cittadini e degli utenti, e pertanto la conoscenza dei molteplici aspetti dell'attività svolta dall'Azienda.

Schema obiettivi principali per il triennio:

- monitoraggio e rilevazione del livello di attuazione del Programma;
- impostazione e avvio *restyling* grafico ed organizzativo del sito web in relazione alle risorse disponibili;
- organizzazione di giornate di formazione destinate al personale/collaboratori;

Modifiche ed integrazioni della sezione "Amministrazione trasparente"

- pubblicazione del Programma e dei suoi aggiornamenti annuali alla voce "anticorruzione e trasparenza";
- la voce "organizzazione" andrà integrata con atto di nomina, curricula e dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo politico di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali;
- la voce "elenco consulenti e collaboratori" andrà integrata con atto di nomina, curricula e dati patrimoniali;
- la voce "personale" dovrà contenere il costo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato;
- aggiornamento annuale della voce "bilanci";
- aggiornamento dei canoni di locazione della voce "beni immobili e gestione patrimonio";
- aggiornamento del Piano programma alla voce "pianificazione e governo del territorio";
- aggiornamento dell'albo dei fornitori alla voce "altri contenuti";
- aggiungere la voce "dati relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- aggiungere una voce all'interno della quale reperire le informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici.

Art. 22. Aggiornamenti al Programma della Trasparenza e dell'Integrità.

Il Programma della trasparenza e integrità avendo natura triennale consente il suo costante adeguamento.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono divulgati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza per i quali è previsto l'adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o incarico dei

soggetti. Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio anche prima della scadenza del termine.

Art. 23. Modulistica dichiarativa

Al Piano triennale di prevenzione della corruzione ed al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono allegati:

- All. A Dichiarazioni sulla situazione patrimoniale (Modulistica Anac) che gli Amministratori e i Responsabili P.O. devono presentare all'Ufficio del Responsabile del Piano;
- All. B Dichiarazione cessati;
- All. C Modello per segnalazione di condotte illecite;
- All. D Modulistica Accesso civico.

Le Dichiarazioni contenute nei Modelli allegati devono essere rese ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma per la trasparenza e l'integrità entra in vigore al momento della pubblicazione all'Albo dell'Ente a seguito della Deliberazione del C.d.A. di approvazione del piano stesso. Ad avvenuta approvazione e pubblicazione all'Albo *on line*, il presente Piano deve essere, altresì, pubblicato nell'apposita Sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" e trasmesso a tutti i dipendenti della Società.

Troina, 24 aprile 2020

Il Responsabile PTPC e PTTI

INDICE

<u>INTRODUZIONE GENERALE</u>	2
<u>1. Premessa.....</u>	2

<u>2. Il concetto di corruzione e I principali attori del sistema</u>	3
<u>3. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)</u>	5
<u>4. I soggetti obbligati</u>	7
<u>5. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)</u>	8
<u>5.1. I compiti del RPCT</u>	13
<u>6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)</u>	14
<u>7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)</u>	17
<u>7.1. Il processo di approvazione del PTPC</u>	18
<u>7.2. I contenuti</u>	19
<u>7.3. La tutela del whistleblower</u>	20
<u>8. La trasparenza</u>	23
<u>8.1. Il nuovo accesso civico</u>	26
<u>8.2. La trasparenza e le gare d'appalto</u>	27

PARTE PRIMA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

.....	29
<u>1. Analisi del contesto</u>	29
<u>2. Contesto esterno</u>	29
<u>Art. 3. Il contesto interno</u>	33
<u>Art.3.1. La Società in house "Troina Ambiente S.R.L."</u>	33
<u>Art. 4. Ambito di applicazione del PTPC</u>	34
<u>Art. 5. Piano triennale per la prevenzione della corruzione</u>	34
<u>Art. 6. I soggetti che concorrono all'attuazione del "Piano"</u>	36
<u>Art. 7. Procedure di formazione e adozione del piano</u>	37
<u>Art. 8. Le misure in atto per la prevenzione della corruzione</u>	37
<u>Art. 9. Il Personale</u>	38
<u>Art. 10. Mappatura delle aree a rischio</u>	38
<u>Art. 11. Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale</u>	40
<u>Art. 12. Sanzioni, responsabilità ed obblighi di informazione.</u>	43
<u>Art. 13. La formazione.</u>	45
<u>Art. 14. Principali interventi del PTPC da attuare nel corso del triennio 2018 - 2020</u>	45

PARTE SECONDA - PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI)

.....	46
<u>Art. 15. Finalità del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</u>	46

<u>Art. 16. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.....</u>	<u>46</u>
<u>Art. 17. Individuazione dati da pubblicare.....</u>	<u>47</u>
<u>Art. 18. Modalità di pubblicazione on line dei dati.....</u>	<u>48</u>
<u>Art. 19. L'accesso civico.....</u>	<u>49</u>
<u>Art. 20. Iniziative già adottate.....</u>	<u>49</u>
<u>Art. 21. Iniziative da avviare nel triennio 2020-2022.....</u>	<u>50</u>
<u>Art. 22. Aggiornamenti al Programma della Trasparenza e dell'Integrità.....</u>	<u>50</u>
<u>Art. 23. Modulistica dichiarativa</u>	<u>51</u>
<u>Art. 24 Entrata in vigore.....</u>	<u>51</u>